

Statuto

Author : admin

Art. 1 – Costituzione-Sede

È costituita una fondazione denominata “Fondazione De Agostini”, con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano, 15. Gli uffici potranno essere siti sia a Novara che a Milano onde poter svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Scopi

La Fondazione persegue finalità sociali, umanitarie, culturali, formative e di ricerca, operando nei settori dell’assistenza, della sanità, dello sport, dell’arte, dell’educazione e dell’ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare, la Fondazione intende intervenire nel territorio novarese e in Italia a sostegno di malati, bambini e portatori di handicap e focalizzare la propria attenzione nell’attività di ricerca medico/scientifica e in quella della formazione; all’estero, nelle aree del sottosviluppo ed in quelle colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche delle citate situazioni, al fabbisogno alimentare, all’istruzione. La Fondazione intende anche promuovere o sostenere eventi culturali, artistici e sportivi. La Fondazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l’altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d’interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;

- g) istituire premi e borse di studio;
- h) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- i) promuovere e sostenere con ogni mezzo, anche all'interno delle società del Gruppo De Agostini, la diffusione della cultura del no profit e della donazione, anche nel contesto di un'attività di sostegno di gift matching program;
- e) istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- f) incrementare il patrimonio culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche col riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, da altre società del Gruppo De Agostini o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6 – Fondo di Gestione e destinazione delle rendite

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dalle altre società del Gruppo De Agostini e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Vice Presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento della attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 – Fondatore

È Fondatore De Agostini S.p.A.

Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento ovvero proceda ad aggregarsi ad altri soggetti, esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettante ai sensi del presente statuto.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e nove, tutti nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulti composto da meno di cinque membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori di interesse della Fondazione;
- delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo ;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidenti, con gli stessi poteri, facoltà e durata nella carica previste od attribuite al Presidente;
- istituire su proposta del Segretario Generale comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- nominare il Segretario Generale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione del regolamento della Fondazione, la nomina dei Vice Presidenti, le modificazioni dello statuto, e lo scioglimento della Fondazione sono validamente assunte previo consenso del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato esecutivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina.

Art. 11 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 12 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, è nominato dal Fondatore e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, a rotazione, dal Vice Presidente.

Art. 13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, il Consiglio di Amministrazione determina natura, compenso e qualifica del rapporto. La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario Generale provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Fondatore.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 15 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Novara.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 17 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.